



Glauco Zanotti

Deontologia Professionale dei Professionisti Olistici



Introduzione

Il documento è finalizzato ad evidenziare le cautele da prestare nel rapporto - privato - con gli individui che si "affidano" alle pratiche olistiche.

Si tratta di definire le figure professionali dell'operatore olistico, del counselor e del naturopata, cosa gli è consentito o vietato nell'esercizio della sua professione. Senza pretendere di condurre una trattazione legale, il documento indirizza alle attenzioni verso il potenziale cliente che dopo diventa individuo che si affida alla nostra pratica.

L'obbligo deriva dalla scelta di un codice etico al quale lo specialista nell'esercizio di una professione, riconosciuta o no, fa riferimento. Nel manuale è presentato il Codice di deontologia professionale degli specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra APS e delle scuole professionali e organizzazioni accreditate.

Il documento è distribuito gratuitamente agli iscritti, agli operatori, naturopati, counselor e agli allievi delle Scuole di formazione del Centro di Ricerca Erba Sacra APS e a chiunque ne faccia richiesta.

PARTE PRIMA

Principi Generali - Applicazione e osservanza del codice

Deontologia, morale, etica: terminologia.

È proprio dell'uomo agire scegliendo il proprio comportamento sulla base di motivazioni e valori. Per *morale* si intende quel complesso di valori che ispirano la condotta dell'uomo.

Per *etica* (termine introdotto nel linguaggio filosofico da Aristotele) si indica quella parte della filosofia che studia la condotta dell'uomo come indotta dall'applicazione di principi e valori.

Deontologia è un termine che deriva dal greco *deontos* (dovere); si può intendere come l'insieme dei doveri inerenti a una particolare categoria professionale; fa riferimento quindi non tanto a come ci si comporta ma a come ci si dovrebbe comportare, è un'etica normativa.

Gruppi di persone - esponenti di professioni, in quanto si riconoscono in un sentire e operare comune, definiscono *un sistema di regole di comportamento*, diritti e doveri, responsabilità, per garantire il funzionamento di una particolare attività.

Costruire e osservare un *codice di comportamento* diventa fondamentale quando una professione riveste carattere sociale; tale codice, ponendosi al di sopra dell'esperienza soggettiva, ha lo scopo di proteggere il benessere - da un punto di vista fisico, emotivo e mentale - e la dignità di chi si affida all'operatore.

Spesso si parla indifferentemente di *deontologia professionale* e di *codice etico* della professione.

Nei fatti, come già avviene per molte professioni, si tratta di abbracciare una serie di *regole di autodisciplina* che, per coloro che fanno riferimento a un

determinato ordine, diventano vincolanti; a esse devono adeguare la loro condotta professionale.

L'osservanza delle *regole deontologiche* è, alla fine, una libera scelta e parimenti i casi di illeciti possono prevedere una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla fonte giuridica primaria e addirittura diversa da quella penale.

Tali regole non dipendono e non derivano dal diritto civile e penale e dai relativi codici di procedura, ma non sono, non devono e non possono essere inosservanti delle norme lì raccolte.

Chi sono i professionisti del settore olistico e la loro funzione

L'Operatore Olistico

È un facilitatore della salute e dell'evoluzione integrata. Opera con le persone sane per ritrovare l'armonia psico-fisica attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e spirituali. Si premura di verificare su di sé la bontà e l'innocuità dei metodi che intende utilizzare, prima di estenderli ad altri, sapendo che dovrà comunque essere in grado di adattarli allo stile di vita ed alle credenze dei suoi clienti, senza porsi in condizione conflittuale con loro

Opera consapevolmente sulla coscienza umana per orientare l'attuale stato del pianeta verso una direzione positiva e sostenibile, con l'obiettivo di favorire una cultura olistica ed un'educazione spirituale, volte a migliorare l'utilizzo delle risorse umane e la condivisione delle conoscenze.

Non è un operatore sanitario, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrivere medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale, anzi ci collabora, la sostiene e la integra con le sue competenze olistiche, al fine di promuovere il benessere globale della persona.

Si rende inoltre disponibile ad esporre in modo circostanziato, in particolar modo con i suoi clienti e gli operatori sanitari, i possibili vantaggi che potrebbero derivare dall'integrazione dei diversi saperi e metodiche..

Il Counselor

Il counselor è la figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, in possesso pertanto di un titolo rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, ha competenze e conoscenze in grado di aiutare il proprio cliente a far emergere le risorse necessarie e realizzare un percorso, di natura pedagogica, per superare le limitazioni che incidono negativamente nella vita professionale o personale. La sua competenza è dunque fondamentalmente di tipo relazionale e si manifesta con la capacità di costruire una relazione empatica.

Il Counselor Olistico

Il Counselor Olistico è una nuova figura professionale che nasce all'interno del paradigma contemporaneo secondo cui tutto è considerato interdipendente. All'interno di questa visione, ogni aspetto nella singola persona è interconnessa con una rete di situazioni/relazioni tra loro imprescindibili.

Il professionista si avvarrà quindi di strumenti pedagogici che riconoscono la persona come un'intarsiatura di un insieme più ampio e opererà nella relazione d'aiuto con un cuore e una mente aperta al misterioso, capace di restituire umanità e amorevolezza nell'interlocuzione d'aiuto.

Il Counselor Olistico, quindi, accompagna con umiltà e chiarezza d'intenti la persona in quello spazio di silenzio e di cambiamento in cui tutto può compiersi.

Sostanzialmente questo tipo di Counseling è espletato in una relazione empatica, considerata anche dal professionista come un momento di crescita e di apprendimento continuo.

Il Naturopata

Il naturopata rappresenta una figura professionale del benessere emergente, figura esistente e regolamentata in molti paesi (in Germania è riconosciuta come Heilpraktiker, sin dal 1928 con la costituzione dell'associazione Grossverband Deutscher Heilpraktiker). In Italia rientra tra le professioni previste dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4, recante "Disposizioni in materia di nuove professioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.22 del 26 gennaio, in vigore dal 10 febbraio 2013.

L'attività del naturopata si svolge attraverso una consulenza non invasiva, opera al fine di valutare lo stato bioenergetico del soggetto, secondo canoni che considerano l'aspetto costituzionale, il grado di forza o energia vitale in correlazione con eventi geopatiti, l'alimentazione, le abitudini e lo stile di vita; fornendo suggerimenti sull'uso di alimenti, prodotti naturali ed integratori di libera vendita; consiglia cure con prodotti di derivazione naturale di Fitoterapia, Gemmoterapia, Aromaterapia, Fiori di Bach, Oligoterapia, Litoterapia, Sali di Shussler, ecc... .

Utilizza metodiche non invasive di riflesso-stimolazioni: Moxa, Energetica cinese, Shiatsu, Kinesiologia applicata, Iridologia, Riflessologia plantare, Auricolo-stimolazione di Nogier, Cromoterapia ed apparecchiature elettroniche per rilevazioni energetiche: EAV, VEGA, BIOTEST.

Circa le competenze del naturopata, L'OMS ha stabilito nella dichiarazione di Alma Alta del 1978: "Il Naturopata esercita la sua professione in modo autonomo o in equipe, al fine di valutare lo stato energetico del soggetto, secondo canoni che considerano l'aspetto costituzionale, il concetto di "Forza vitale", il flusso della stessa nell'organismo, l'alimentazione, le abitudini e lo stile di vita". (cfr. "Dossier Medicine Tradizionali del OMS", Edizioni Red, Como, 1984).

Un codice deontologico per gli specialisti del settore olistico

La difficoltà nel cercare di definire la deontologia degli specialisti del settore olistico trovava finora una giustificazione nel non beneficiare in Italia né di riconoscimenti a livello legislativo, né di una chiara collocazione nell'area delle libere professioni.

Con l'approvazione della legge 4 del 14 Gennaio 2013 (in appendice), la definizione e il rispetto di un codice deontologico anche per le professioni non ordinistiche è un obbligo di legge.

La costruzione di un codice deontologico infatti è uno degli elementi per caratterizzare la professione come l'esercizio di conoscenze ed esperienze condivise almeno all'interno del gruppo sociale che le pratica.

Perché è importante parlare di etica

Perché comunque c'è, c'era prima della sua definizione come tutte le leggi naturali – è importante esserne consapevoli.

Per aumentare il valore aggiunto del servizio erogato.

Per proteggersi e proteggere dalle conseguenze di un comportamento non etico.

Per il potere aggregante che ne deriva, dalla strategicità del fare che induce etica, dalla sua capacità di **attivare** la cooperazione.

Come gestire l'etica emergente?

- Orientalarla – può essere proprio questo lo scopo di un'associazione.
- Mantenerla – l'associazione elegge un comitato che ne verifica il mantenimento.
- Misurarla – questa è l'azione più difficile: in un ambiente tutto è libero e non normato – pregio e difetto – costruire, condividere e verificare criteri e indici di misura implica abbracciare i paradigmi scientifici da cui le pratiche

olistiche nascono discostandosi. La strada è aperta per coniare nuovi paradigmi.

- Gestire l'evoluzione – il continuo confronto e la partecipazione di una comunità attivano processi.
- Gestire l'interazione con altre – occorre prestare molta attenzione a ritenere la propria pratica come un mondo chiuso e migliore. È importante spostare l'attenzione dalla pratica olistica propria dell'operatore all'individuo che a essa si affida.

Non bisogna farsi prendere da un'illusione dirigista, piuttosto provare ad attuare la gestione delle condizioni, operando con dispositivi di rilevazione e di valutazione.

Etica e rendere conto

Per *dare valore* al proprio lavoro bisogna valutare. Prendersi cura della rilevazione e della valutazione del proprio agire significa mettere in atto azioni e comportamenti nel corso del trattamento fin dall'inizio. Di seguito si riportano alcuni momenti/elementi chiave.

Il contratto

Contratto si ispira al concetto di negoziazione, intesa come ricerca che impegna due o più soggetti che si vivono come partner per cercare risposte adeguate a un bisogno di benessere: è a seguito della negoziazione tra domanda del/dei clienti e offerta dell'operatore, quindi, che vengono assunti vincoli e impegni.

Una fase contrattuale fondamentale è naturalmente quella iniziale. Paradossalmente, la prova che si agisce un vero contratto è che deve poter succedere che, alla fine del contratto, qualcuno dica che non ci sta.

Tuttavia il contratto deve costituire una dimensione dell'agire nel suo complesso che deve prevedere momenti di ripresa e di verifica che l'operatore

collocherà in maniera strategica ma non rigida, facendosi guidare dagli eventi, sia positivi che problematici.

Nella ricerca di un'offerta di trasparenza, lo specialista sarà condotto a esplicitare, prima di tutto a se stesso il suo lavoro e a costruire strumenti adeguati di rilevazione.

La responsabilità

È importante farsi alcune domande chiave:

È questo ciò di cui il cliente ha bisogno?

Rispondere a questa domanda implica l'impegno a cercare le soluzioni migliori. Ciò è possibile se si vive una dimensione più ampia della propria pratica, ... se si è capaci di rinunciare a un cliente per il suo bene (e indirizzarlo a un collega che pratica trattamenti diversi).

Cosa succede dopo?

Rispondere a questa domanda implica invece una dimensione più ampia del risultato, andando oltre quello immediato, considerare vincoli e opportunità per il futuro, vivere una dimensione ecologica della propria azione.

Elementi indotti

Durante un viaggio nel Sahara, un italiano scorse dai finestrini del pullman una collina con delle croci e chiese alla guida: "Come mai un cimitero cristiano in questa regione?" "Crétien? – rispose la guida con una certa meraviglia – Non, c'est français!".

Questo episodio realmente accaduto intende far riflettere sull'ampia area di ciò che noi inconsciamente induciamo insieme alla nostra azione consapevole attraverso il comportamento e il linguaggio. È la sollecitazione verso una attenzione nei riguardi di se stesso, dell'altro e dell'interazione.

Consapevolezza di stare in uno specifico contesto culturale

Chi già da anni frequenta pratiche olistiche, cominciando in momenti nei quali erano quasi totalmente sconosciute, ha sentito la necessità di conoscere, di

documentarsi, perché era veramente difficile seguire la Macrobiotica come una pura dieta, prendere un rimedio omeopatico come fosse aspirina, praticare lo yoga come fosse ginnastica, ...

Ora queste pratiche sono intorno a noi ma non per questo sono più conosciute. Sviluppare, insieme alla pratica, la conoscenza su cui si fonda e di cui si alimenta è un imperativo etico al quale sarebbe opportuno non sottrarsi.

Iniziativa nel sociale

L'attenzione e l'impegno nel sociale costituiscono un aspetto importante per un gruppo di persone che si occupano di benessere in una dimensione professionale ma anche spirituale.

Violazioni disciplinari e loro conseguenze

Responsabilità disciplinare

Ogni comportamento, attivo o omissivo, posto in essere in contrasto con i principi di decoro, dignità e correttezza professionale, è perseguibile secondo le regole del codice deontologico.

Questa asserzione non è assolutamente garantista per l'operatore in quanto non conosce prima la condotta origine di una responsabilità disciplinare. È una chiara eccezione al principio di legalità (Cost. art. 25: *nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*).

La responsabilità disciplinare è conseguenza del carattere vincolante della norma deontologica che il professionista assume.

L'operatore incorre in una responsabilità sia nel caso in cui violi un "divieto di fare" (esempio rivela informazioni ricevute durante l'attività riconducibili a un cliente) sia quando trasgredisca un "obbligo di fare" (non riceve il cliente all'appuntamento senza valido motivo e informazione).

PARTE SECONDA

Codice Deontologico degli Specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra APS e delle Scuole di Formazione e Organizzazioni accreditate

Art. 1 - Definizione

Il Codice Deontologico contiene principi e regole che gli specialisti (Operatori Olistici, Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Ricerca Erba Sacra APS e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013.

Il comportamento degli specialisti è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione e, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Gli specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra APS sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2 - Responsabilità disciplinare

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 di questo codice.

Art. 3 - Potestà disciplinare

Spetta al Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra APS la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo fatto. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e

oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente e dei precedenti disciplinari.

Art. 4 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.
- b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
- c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dai Registri professionali ASPIN; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Art. 5 - Doveri degli Specialisti

Dovere dello specialista è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**.

Art. 6 - Esercizio dell'attività professionale

Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dello specialista sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente. Lo specialista non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale.

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento.

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

Lo specialista ha il dovere di informare che la sua attività professionale è svolta in applicazione della legge 4 del 14 gennaio 2013.

Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli specialisti in corso di formazione.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**.

Art. 7 - Responsabilità

E' responsabilità dello specialista:

- fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;
- praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti;

-astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o "miracolistiche" soluzioni di problemi e disagi;

- agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di "dipendenza" psicologica tra specialista e cliente;

- ricordare sempre al cliente che

- la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso;
- i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; in tale ottica è dovere dello specialista aiutare il cliente a scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**.

Art. 8 – Correttezza professionale

E' eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.

E' eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o sessuali.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**.

Art. 9 - Obbligo di non intervento

Lo specialista del settore olistico, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all'ambito medico.

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia

affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità lo specialista, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Sospensione**.

- **Art. 10- Segreto professionale**

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**.

Art. 11 - Documentazione e tutela dei dati

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**.

Art. 12 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Lo specialista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso del benessere delle persone.

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Sospensione**.

Art. 13 - Rispetto dei diritti del cliente

Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**.

Art. 14 - Competenza professionale

Lo specialista deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Lo specialista che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame o almeno dichiarare la propria incompetenza.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Sospensione**.

Art. 15- Informazione al cliente

Lo specialista è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà allo specialista di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**.

Art. 16 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dal Centro di Ricerca Erba Sacra APS o altro organo indicato dallo stesso. Lo specialista è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione della **Censura**

Art. 17 - Pubblicità in materia olistica

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze dell'operatore professionista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del campo olistico e non sanitaria e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**.

Art. 18 - Rispetto reciproco

Il rapporto tra gli specialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione.

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**.

Art. 19- Rapporti con il medico curante

Nell'auspicabile ipotesi che un medico riconosca l'utilità dei trattamenti olistici, lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico

curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**

Art. 20- Supplenza

Lo specialista che, **con il consenso del cliente**, sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**

Art. 21 - Doveri di collaborazione

Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il Centro di Ricerca Erba Sacra APS, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Lo specialista eletto negli organi istituzionali del Centro di Ricerca Erba Sacra APS deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta di norma, fatte quindi ampiamente salve le valutazioni di cui all'Art. 3, l'applicazione della sanzione dell'**Avvertimento**

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra APS nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative

APPENDICE

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5 Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6 Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

Art. 7 Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8 Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino